

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
634/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE DALL'AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE 6 - ALESSANDRINO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 203/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità, 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della

deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);

- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 23 giugno 2016 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 27 ottobre 2016 - dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
- l’articolo 7, del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l’attivazione

della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il "Metodo Tariffario Transitorio (MTT)" ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il "Metodo Tariffario Idrico (MTI)" per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e

ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)", confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;

- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per

l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;

- la citata deliberazione 656/2015/R/IDR precisa, inoltre, che:
 - “relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili” (articolo 2);
 - “sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente concorrono alla definizione ed attuazione del Piano d'Ambito, e successivi aggiornamenti, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*” (articolo 3);
- l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore virtuale d'ambito composto da *AMAG S.p.a.*, *Gestione Acqua S.p.a.*, *Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.* e *Società Acque Potabili S.p.a.*, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 27 ottobre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- in particolare l'Ente di governo dell'ambito in oggetto - precisando che, tenuto conto “*del processo di aggregazione gestionale (...), ha ritenuto di [definire] un moltiplicatore unico d'ambito da applicare a tutti i gestori del SII*” - ha predisposto il moltiplicatore tariffario ricorrendo alla facoltà prevista al comma 7.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale “Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di governo dell'Ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria trasmessa, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha:
 - inviato, per i gestori *AMAG S.p.a.*, *Gestione Acqua S.p.a.* e *Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.*, l'adeguamento della Convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - informato l'Autorità che, con riguardo a *Società Acque Potabili S.p.a.*, “*successivamente al provvedimento di approvazione del moltiplicatore tariffario*”

si provvederà a trasmettere all'Autorità (...) la Convenzione di gestione di SAP per i Comuni di Ovada e Strevi";

- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento, sia in termini quantitativi - per inadeguata interconnessione degli schemi acquedottistici - sia in termini qualitativi, nonché per mancata individuazione delle aree di salvaguardia;
 - vetustà e obsolescenza di alcuni tratti delle condotte di adduzione e dei relativi impianti, con conseguenti elevati tassi di rottura delle apparecchiature;
 - presenza di impianti di potabilizzazione inadeguati rispetto alla normativa vigente o caratterizzati da vetustà delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - in alcuni comuni del territorio servito, presenza di valori di nichel superiori rispetto ai limiti posti dalla normativa vigente con riferimento alle acque destinate ad uso potabile;
 - vetustà ed obsolescenza per alcuni tratti delle condotte di distribuzione e dei relativi impianti, nonché elevati livelli di perdite idriche ed elevato tasso di interruzioni della fornitura;
 - vetustà dei misuratori di processo e di utenza;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - presenza di limitate zone non coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui e inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle reti fognarie;
 - presenza, in alcuni comuni del territorio servito, di scaricatori di piena non adeguati alla normativa vigente;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - presenza di impianti di depurazione non adeguati alla normativa vigente o caratterizzati da vetustà delle relative opere civili e apparecchiature o da insufficienti potenzialità di trattamento;
 - assenza di un adeguato sistema di trattamento dei fanghi;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento del sistema di approvvigionamento tramite la razionalizzazione dei prelievi per il corretto utilizzo della falda;
 - miglioramento dello stato di conservazione delle condotte relative al sistema acquedotto al fine di garantire adeguati livelli di servizio;

- contenimento progressivo del livello di perdite idriche;
- aumento del grado di copertura del servizio di collettamento fognario e mantenimento di un idoneo stato di conservazione delle condotte;
- potenziamento dell'efficienza depurativa e adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente;
- contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione e adeguamento di pozzi ed altre opere di captazione;
 - adeguamento degli impianti di potabilizzazione esistenti con potenziamento di alcune fasi per il trattamento, in particolare, delle acque con presenza di nichel;
 - estensione, risanamento e sostituzione delle condotte di adduzione e distribuzione, nonché realizzazione di interconnessioni tra sistemi acquedottistici;
 - sostituzione di misuratori di utenza;
 - estensione, sostituzione e adeguamento delle condotte e dei collettori del sistema fognario e dei relativi impianti;
 - potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e dei relativi sistemi di trattamento;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino per il richiamato gestore virtuale d'ambito ha previsto il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - presenza di variazioni degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore - riconducibili allo svolgimento di "*Nuovi servizi*", nonché all'ampliamento del territorio servito a seguito dell'integrazione dei Comuni di Alice Bel Colle, Alzano Scrivia, Cassinelle, Cerreto Grue, Gavazzana, Sarezzano, Castelspana e Mornese - tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, Op^{new} ,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento, non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, viene specificato che sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC_{al}*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e i contributi per le Comunità Montane (questi ultimi “*destinati all’attivazione di misure connesse alla tutela delle risorse idriche e alla riduzione del danno ambientale a contenimento del costo-opportunità delle risorse*”), mentre, come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, *ERC_{end}*, nei limiti del valore della componente tariffaria *Opex_{end}²⁰¹⁴*, quota parte dei costi “*riferit[i] alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo*”;
- l’Ente di governo dell’ambito, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha esplicitato di aver proceduto, per le annualità 2016 e 2017, alla rinuncia di quota parte della componente tariffaria *FoNI*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all’Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da

- parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
 - pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinate 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
 - in esito alla valutazione della proposta tariffaria trasmessa dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto (come aggiornata e integrata da ultimo in data 27 ottobre 2016), gli elaborati ricevuti (ivi incluso - per *AMAG S.p.a.*, *Gestione Acqua S.p.a.* e *Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.* - l’aggiornamento della convenzione di gestione alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
 - sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall’Ente di governo dell’ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
 - il piano economico-finanziario sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
 - la proposta tariffaria di cui all’Allegato A appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario, ferma restando la necessità di ulteriori specifici approfondimenti in ordine alle assunzioni utilizzate per l’elaborazione della proposta tariffaria relativa al gestore virtuale d’ambito .

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento alla gestione della *Società Acque Potabili S.p.a.* nei Comuni di Ovada e Strevi, sia necessario prevedere che l’Ente di governo dell’ambito provveda a trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative Convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica della predisposizione tariffaria proposta dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino, approvando la medesima con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{I} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{I} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di prevedere che, con riferimento alla gestione della *Società Acque Potabili S.p.a.* nei Comuni di Ovada e Strevi, l'Ente di governo dell'ambito in parola, provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative Convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni